

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1719 del 05/04/2023
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA PO DI PRIMARO CON N .2 MANUFATTI DI SCARICO E UN MANUFATTO AD USO DEPOSITO .IN LOCALITA' SAN NICOLO' IN COMUNE DI ARGENTA (FE). DITTA: TERZI MELISSA. PRATICA: FE19T0067.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1788 del 05/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno cinque APRILE 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

**OGGETTO: OCCUPAZIONE AREA DEMANIALE CON RAMPA CARRAIA, N. 2 MANUFATTI DI SCARICO E
MANUFATTO AD USO DEPOSITO.**

COMUNE: ARGENTA (FE).

CORSO D'ACQUA: PO DI PRIMARO.

RICHIEDENTE: TERZI MELISSA.

PRATICA: FE19T0067.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e

disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);

– le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

– la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 18/10/2019 registrata al PG/2019/161953 del 21/10/2019 con cui la sig.ra Terzi Melissa, c.f. TRZMSS75T45I462V residente nel Comune di Argenta (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Primaro nel Comune di Argenta (FE), con n. 2 manufatti di scarico, una rampa carrabile ed una porzione di manufatto ad uso deposito individuata al foglio 4, fronte particella 83 del Comune di Argenta (FE); **DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 362 del 13/11/2019 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060017 "Po di Primaro e bacini di Traghetto";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 4625 del 06/12/2022; nota PG/2022/0202495 del 12/12/2022), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

– Direzione Generale Cura Del Territorio e Dell'ambiente Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversita' che ha comunicato l'esito positivo della prevalutazione

di incidenza ambientale con PG/2023/0015673 del 27/01/2023;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

DATO ATTO che con DET-AMB-2023-1470 del 23/03/2023 è stata assentito il pagamento suddiviso in due rate trimestrali di quanto dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area per gli anni dal 2019 al 2022, per un importo complessivo quantificato in 570,45 euro a titolo di capitale ed interessi al 30/09/2023 maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- le spese istruttorie in data 18/10/2019;
- il canone per l'anno 2023 pari ad euro 515,29 in data 21/03/2023;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 515,29 in data 21/03/2023;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Sig.ra Terzi Melissa C.F. TRZMSS75T45I462V, fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Primaro, sita in località San Nicolò, in Comune di Argenta (FE), con n. 2 manufatti di scarico, una rampa carrabile ed una porzione di manufatto ad uso deposito con sovrastante terrazzo delimitato da recinzione, individuata al foglio 4, fronte particella 83 del Comune di Argenta (FE), codice pratica FE19T0067;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2034**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 07/03/2023 (PG/2023/56795 del 30/03/2023);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 515,29 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 515,29 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing Marco Bianchini;
11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Firmato digitalmente
la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Ferrara
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Terzi Melissa, c.f. TRZMSS75T45I462V(cod. pratica FE19T0067).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Primaro, individuata al foglio 4 fronte particella 83 del Comune di Argenta (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione è occupata con n. 2 (due) manufatti di scarico acque reflue Ø200, una porzione di manufatto edificato ad uso deposito e sovrastante terrazzo delimitato da recinzione e una rampa carrabile, addossati all'argine sinistro del Po di Primaro.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 515,29 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 515,29 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
3. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi.
4. Qualora, prima della scadenza, intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, in caso di motivazioni ammissibili, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'Amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario, in caso di valutazione positiva dell'Amministrazione. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Qualora, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa

valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con

determinazione dirigenziale n. 4625 del 06/12/2022, nota prot. PG/2022/0202495 del 12/12/2022 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:

“1. Il presente nulla osta idraulico è relativo all’occupazione di aree di demanio idrico con una rampa carrabile addossata all’argine sinistro del Po di Primaro, n.2 (due) manufatti di scarico acque reflue Ø200 ubicati in sponda sinistra del medesimo corso d’acqua, di una porzione di manufatto edificato ad uso depositi e sovrastante terrazzo delimitato da recinzione, addossati all’argine sinistro del Po di Primaro, in loc. San Nicolò in Comune di Argenta FE.

2. La porzione di manufatto edificato ad uso depositi e sovrastante terrazzo delimitato da recinzione, la rampa carrabile e gli scarichi sono ubicati di fronte alla part. 83 (proprietà privata) del fg 4 del Comune di Argenta.

3. Gli ambienti destinati a deposito, realizzati nella parte edificata posta sotto il terrazzo e addossata al corpo arginale, dovranno sempre mantenere il carattere di superficie accessoria ai sensi delle Definizioni Tecniche Uniformi; non potranno, pertanto, subire ampliamenti di alcun tipo (di superficie e/o altezze) né essere destinati ad utilizzi differenti dagli attuali.

4. In caso di richiesta da parte dell’Autorità Idraulica A.R.S.T.P.C. Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Ferrara, per esigenze di sicurezza idraulica e interventi sull’arginatura sinistra del Po di Primaro, la Proprietà Richiedente è tenuta a rimuovere/demolire a propria cura e spese la porzione di manufatto addossata all’argine compresa fra l’abitazione principale e il rilevato arginale, come evidenziato nella planimetria allegata al presente atto, a fronte di un progetto di demolizione da concordare con questo Ufficio.

5. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull’intero fronte arginale (stradale) in confine con la proprietà privata.

6. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare

continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

7. Il Richiedente è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

8. È consentita la copertura del piano viabile con idoneo materiale di pavimentazione.

9. È fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra di ciascun manufatto di scarico.

10. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

11. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza dei manufatti di scarico, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda stessa, previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio.

12. Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del Po di Primaro, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito, su specifica richiesta da formalizzare allo scrivente Ufficio, possono essere installati opportuni sistemi anti allagamento del tipo valvole a clapet, o similari.

13. Nel caso il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Ufficio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.

14. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al Richiedente.

15. Il Richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo, di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 5,00 (cinque metri) dal ciglio di sponda verso la proprietà privata, al fine di garantire il

transito dei mezzi di servizio di questa Agenzia lungo la via alzaia per svolgere attività di sorveglianza idraulica. Il fabbricato D sub. 4 posto nell'area cortiliva in prossimità della sponda sinistra del Po di Primaro, come da elaborato grafico 'Tavola 1' registrato al prot. del Servizio n.64650/2021, deve mantenere il carattere di 'facile amovibilità', non può subire modifiche di destinazione d'uso (superficie accessoria) né ampliamenti di alcun genere e potrà essere demolito da parte dell'Autorità Idraulica, a spese del titolare di concessione, per esigenze di sicurezza idraulica.

16. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.

17. Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico è in zona golenale allagabile, pertanto, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

18. Questo Ufficio non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

19. Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

20. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni,

buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

21. Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

22. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

23. Considerato il vincolo idraulico a cui è sottoposta l'area golenale del Po di Primaro e che tutti i fabbricati e gli oggetti relativi al rilascio della concessione sono sottoposti a tale vincolo, si prescrive di richiamare integralmente il presente nulla osta idraulico in tutti i futuri atti di compravendita degli immobili in oggetto. 24. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti

e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero delle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i..

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.